

COMUNE DI PREDOSA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il Comune di Predosa nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla Legge 24/2/92 n. 225, Legge n° 112/98, Legge Regionale 7/2003 e Legge Regionale 44/2000, assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una struttura Comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a) un Comitato Comunale di Protezione Civile;
- b) una Unità di Crisi Comunale;
- c) un Centro Operativo Comunale;
- d) sala operativa

Art. 2 - Finalità

Scopo del presente regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente, in materia di Protezione Civile, in caso di eventi calamitosi, e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

CAPO SECONDO

COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 - Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, strutturato in forma collegiale, è composto dal:

- 1) il Sindaco, o suo rappresentante, che lo presiede, un Assessore e il Consigliere alla Sicurezza Urbana.

Art. 4 - Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ha i seguenti compiti:

- 1. Il Comitato di protezione civile garantisce a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della l.r. 7/2003.
- 2. A tal fine il Comitato di protezione civile formula proposte ed osservazioni, esprime pareri,

elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.

3. Il Comitato di Protezione civile assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.

4. Il Comitato di Protezione civile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale, ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 5 - Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato comunale di Protezione Civile viene convocato dal Sindaco o da un suo delegato, su richiesta dei componenti dello stesso.

Art. 6 - Attività del Comitato Comunale di Protezione Civile

Le attività garantite dal Comitato Comunale si articolano come segue:

1° Fase - Preparazione al rischio

1.1 Previsione

1.2 Prevenzione

1.3 Preparazione all'emergenza

1.4 Predisposizione di personale e mezzi per le operazioni di preallarme, allarme ed intervento

1.5 Coordinamento degli interventi degli Enti Locali, Territoriali ed Istituzionali

2° Fase - Il preallarme o la preemergenza

2.1 Segnalazione tempestiva di situazioni pericolose

2.2 Sopralluoghi e ricognizioni

2.3 Attivazione del centro operativo misto (C.O.M.), su iniziativa e sotto il coordinamento dell'Amministrazione Provinciale

3° Fase - Allarme o emergenza

3.1 Convocazione d'urgenza del Comitato Comunale di Protezione Civile.

3.2 Avvisi alla popolazione

4° Fase - Intervento

4.1 Acquisizione dati e notizie

4.2 Valutazione del fenomeno

4.3 Adozione delle misure di soccorso e di assistenza

4.4 Riduzione dei disagi alla popolazione

4.5 Ripristino condizioni di minima sussistenza

CAPO TERZO

UNITA' DI CRISI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 7 - Costituzione dell'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile.

Il comune, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce l'Unità di crisi comunale.

Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato comunale di protezione civile si avvale, quale supporto tecnico alle proprie decisioni, dell'Unità di crisi comunale, strutturata per funzioni di supporto.

L'Unità di crisi comunale è composta :

- a) dal sindaco o suo delegato;
- b) dai responsabili dei servizi competenti;

Ai componenti dell'Unità di crisi comunale, viene assegnato, in funzione delle differenti competenze, l'esercizio e la responsabilità delle seguenti funzioni di supporto;

- 1) Tecnica di pianificazione;
- 2) Sanità, Assistenza sociale e veterinaria;
- 3) Volontariato;
- 4) Materiali e mezzi;
- 5) Servizi essenziali e attività scolastica;
- 6) Censimento danni a persone e cose;
- 7) Strutture operative locali;
- 8) Telecomunicazioni;
- 9) Assistenza alla popolazione;
- 10) Attività amministrativa.

CAPO QUARTO

CENTRI OPERATIVI MISTI C.O.M.

Art. 8 - Struttura COM n. 12

Si richiama la deliberazione G.P. n. 686 del 14.12.2001 ed ogni altro atto ufficiale della Provincia di Alessandria e dell'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Alessandria circa la composizione ed il funzionamento del C.O.M. n. 12.

Il Centro Operativo Misto n. 12 realizza quanto indicato negli atti sopra citati anche con personale di supporto messo a disposizione dei Comuni afferenti il COM 12, osservando le modalità operative indicate in tali atti.

Art. 9 – Volontariato

In relazione anche al disposto della Legge Regionale 44/2000, Legge Regionale 7/2003 recanti

norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente comunale, si farà ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità.

In ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale istitutiva dei C.O.M., i volontari operanti nel territorio del C.O.M. n. 12 svolgeranno la propria attività relativa ad interventi di competenza dello stesso C.O.M.

Art. 10 - Esercitazioni

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura Comunale nelle esercitazioni e corsi di autoprotezione programmati dagli organi Comunali e Intercomunali, Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

CAPO QUINTO

EVENTI CALAMITOSI

Art. 11 - Eventi calamitosi - elencazione esemplificativa

Anche ai fini dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente articolo, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

- a) Rischio idrogeologico
- b) Rischio industriale e tecnologico
- c) Incidenti a vie e sistemi di trasporto
- d) Rischio nucleare
- e) Rischio sismico
- f) Incendi boschivi
- g) Rischio sanitario e veterinario
- h) Rischio terroristico
- i) Il rischio meteorologico
- j) Rischio ambientale

Art. 12 - Eventi calamitosi – Adempimenti

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata, in via ordinaria, con l'intervento del personale Tecnico Comunale e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile, informa la Provincia di Alessandria l'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Alessandria, attiva il Piano di Protezione Civile Comunale e provvede, con tutti i mezzi a disposizione, ai primi interventi, avvisando la popolazione e azionando appropriato sistema d'allarme, mediante le seguenti operazioni:

- a) dispone l'immediata convocazione dell'Unità di crisi Comunale;
- b) informa, se del caso, il Presidente dell'A.S.L. ed A.R.P.A. per gli eventuali interventi di loro competenza;
- c) dispone l'attivazione della sala operativa di cui al precedente Art. 1;

d) nel caso in cui la calamità non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia.

Art. 13 - Inventario e custodia dei materiali

Tutti i materiali e i mezzi in dotazione al Comune di Predosa sono utilizzati dalla struttura Comunale permanente di Protezione Civile per le attività di propria competenza.

Gli stessi materiali e mezzi, inventariati a norma di legge, restano in consegna dei responsabili dei servizi comunali a norma del vigente regolamento comunale di contabilità e delle altre disposizioni organizzative interne del Comune. I responsabili dei servizi, componenti dell'Unità di crisi comunale, avranno cura della manutenzione e cureranno sempre la piena efficienza dei mezzi di rispettiva assegnazione.

I materiali ed i mezzi vengono custoditi nell'apposito magazzino di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Piano Comunale

Il Piano Comunale di Protezione Civile elenca, tra l'altro, le risorse umane e i materiali per l'adempimento e i primi soccorsi; di esso dovrà prendere cognizione il Comitato Comunale di cui al precedente Art. 3.

L'aggiornamento degli allegati al Piano succitato, da effettuarsi a cura dei Servizi Tecnici Comunali ogni qual volta ciò si renda necessario, non comportando modifica sostanziale al Piano, non sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

CAPO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala operativa di cui al precedente art. 1.

I contenuti principali e promozionali del presente regolamento potranno essere pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 16 - Notificazione del regolamento

Copia del presente regolamento sarà notificata al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia di Alessandria, quali organi di Protezione Civile.

Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Alessandria.

Art. 17 - Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme

contenute nella Legge 24/2/92 n. 225, Legge n° 112/98, Legge Regionale 44/2000 e Legge Regionale 7/2003.

Art. 18 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi.